

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-149 del 13/01/2025
Oggetto	L.R. n. 7/2004. RINNOVO CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE AD USO SFALCIO E PRELIEVO FORAGGIO SUL FIUME LAMONE IN COMUNE DI RAVENNA - RICHIEDENTE: COOP. AGR. LIBERTA' E LAVORO s.c.r.l. - PRATICA RA10T0009.
Proposta	n. PDET-AMB-2025-148 del 10/01/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	Ermanno Errani

Questo giorno tredici GENNAIO 2025 presso la sede di Via Marconi, 14 - 48124 Ravenna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, Ermanno Errani, determina quanto segue.

**OGGETTO: L.R. n. 7/2004. RINNOVO CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE
AD USO SFALCIO E PRELIEVO FORAGGIO SUL FIUME LAMONE IN COMUNE DI
RAVENNA - RICHIEDENTE: COOP. AGR. LIBERTA' E LAVORO s.c.r.l. - PRATICA
RA10T0009.**

IL DIRIGENTE

VISTE le disposizioni in materia:

- il R.D. 25.07.1904 n. 523 "T.U. delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- il R.D. 11.12.1933 n. 1775 "T.U. delle disposizioni di legge sulle Acque e gli Impianti elettrici";
- il D.Lgs. 3.04.2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";
- la L.R. 14.04.2004 n. 7 "Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali", in particolare il capo 2 del Titolo II "Disposizioni in materia di occupazione e uso del territorio";
- la L.R. 22.12.2009 n. 24, Legge finanziaria regionale - Bilancio pluriennale 2010-2012, art. 51 recante Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico;
- la L.R. 30.04.2015 n. 2, "Disposizioni collegate alla legge finanziaria per il 2015", art. 8 recante Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico;
- la L.R. 27.07.2018 n. 11, "Disposizioni collegate alla legge di assestamento e prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia Romagna 2018-2020";
- le DGR relative alla disciplina dei canoni: 18 giugno 2007 n. 895, 29 giugno 2009 n. 913, 11 aprile 2011 n. 469, 29 ottobre 2015 n. 1622 e 28 ottobre 2021 n. 1717;

VISTI:

- il Decreto Legislativo 07 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e, in particolare, gli articoli 86 e seguenti riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in materia di demanio idrico;
- la L.R. 21.04.1999 n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale" e successive modifiche, con particolare riferimento agli articoli 140 e 141;

- la L.R. 14.04.2004 n. 7 “Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali”, in particolare il capo 2 del Titolo II “Disposizioni in materia di occupazione e uso del territorio”;
- la L.R. 30.07.2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", laddove agli artt. 14 e 16 stabilisce che la Regione esercita le funzioni di concessione, vigilanza e controllo in materia di utilizzo del demanio idrico mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae) e all'art. 19 stabilisce che esercita le funzioni afferenti al nullaosta idraulico e alla sorveglianza idraulica mediante l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile;
- la Deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21.12.2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/2015, che ha attribuito in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 130/2021 “Direzione Generale. Revisione Assetto organizzativo generale dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) di cui alla D.D.G. n. 70/2018. Approvazione Assetto organizzativo generale ed invio alla Giunta Regionale”, successivamente approvata con la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291 del 27/12/2021;
- la deliberazione del Direttore Generale n. 30 del 08/03/2021, con la quale è stato attribuito l'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna al dott. Ermanno Errani;
- la Determinazione Dirigenziale n. DET-2022-974 di approvazione dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est a seguito dell'organizzazione delle funzioni del demanio idrico per Poli Specialistici;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-26 del 13/03/2024, con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae per il quinquennio 2024/2029 e la successiva Determinazione Dirigenziale del Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Est n.

DET-2024-364 del 17/05/2024, con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est;

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 4209 del 04/08/2017, con la quale è stata rilasciata fino al 31/12/2022, alla Cooperativa Agricola Libertà e Lavoro s.c.r.l., C.F. e P.IVA 00072530397, sede legale in Ravenna, Piazza Duomo n. 7, la concessione relativa all'occupazione di aree appartenenti al demanio idrico per sfalcio e prelievo di foraggio dalle golene e dagli argini di entrambe le sponde del Fiume Lamone nel tratto dal Ponte di San Romualdo alla Briglia carrarino nel Comune di Ravenna. Le aree demaniali sono individuate al Catasto del Comune di Ravenna alla sezione S.Alberto: in sinistra F. 76 - p. 13 e 14; F. 77, p. 9 (parte). In destra F. 76 - p. 15; F. 77 - p. 15 (parte). Le aree golenali interessate ammontano a circa Ha 3,80; le aree arginali ammontano a circa Ha 8,30;

VISTA l'istanza di rinnovo senza modifiche pervenuta il 15/02/2023 PG 27572, integrata in data 13/08/2024, PG 148851 e in data 20/09/2024 PG 169469, con cui il concessionario chiede il rinnovo della concessione suindicata senza modifiche;

DATO ATTO:

- che la domanda è stata pubblicata sul B.U.R.E.R.T. n. 54 del 01/03/2023, e che nei 30 giorni successivi non sono state presentate opposizioni, osservazioni, né domande in concorrenza;
- che l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile con nota PG 97878 del 28/05/2024, riscontra le richieste del 20/02/2023, pg 30252 e del 02/04/2024 pg 61041, rilasciando il nulla osta idraulico, di cui all'art. 19 L.R. 30/07/2015, n. 13, subordinatamente ad una serie di condizioni e prescrizioni recepite nel Disciplinare parte integrante del presente atto;
- che le aree demaniali interessate dalla concessione ricadono all'interno del Sito Rete Natura 2000 (ZSC e ZPS) IT4070001 Punte Alberete - Valle Mandriole; e che l'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Delta del Po, in riscontro alle richieste del 20/02/2023, pg 30252, del 02/04/2024, pg 61041 e del 26/09/2024, pg 173673, rilascia in data 16/12/2024 PG 227383, il nulla osta provv. n. 254 del 11/12/2024, con prescrizioni, che vengono recepite nel Disciplinare parte integrante del presente atto;

- che è stato dato corso agli adempimenti previsti dalla legislazione corrente in materia antimafia, ai sensi del D.Lgs. 159/2011, mediante richiesta di informazione ai sensi dell'art. 92, comma 1 del medesimo Decreto, inoltrata tramite il portale della Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.) in data 23/08/2024, da questi acquisita al prot. nr PRFCUTG_Ingresso_0061227_20240823;
- che decorso il termine di cui all'art. 92, comma 2 del D.Lgs.159/2011 e s.m.i., non è pervenuto alcun riscontro in merito da parte della Prefettura competente;
- che vi è l'urgenza di procedere anche in assenza dell'informazione antimafia, ma sotto condizione risolutiva, al rilascio della concessione con la precisazione che si procederà alla revoca del presente atto qualora l'esito delle verifiche effettuate dalla Prefettura competente attesti la sussistenza di cause interdittive ai sensi del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i.;
- che il richiedente ha sottoscritto, per accettazione, il disciplinare, che stabilisce le condizioni e prescrizioni cui è subordinato l'esercizio della concessione, con protocollo n. PG/20253976 del 10/01/2025;

DATO ATTO, altresì, che il richiedente:

1. ha versato l'importo di € 75,00 in data 17/02/2023, quale contributo forfettario alle spese di istruttoria, ai sensi dell'art. 20 comma 9 della L.R. 7/2004;
2. che ai sensi dell'Art. 20 della L.R. 7/2004, ha versato un deposito cauzionale di € 611,09 (euro 467,00 in data 31/07/2017, integrato con un importo pari ad € 144,09 in data 10/01/2025 per adeguarlo al canone annuale);
3. ha versato i canoni in vigore di concessione e nelle more del rilascio del rinnovo sino all'annualità 2024 compreso, come disposto con det. dirigenziale n. 4209 del 04/08/2017. Dall'annualità 2025 il canone conteggiato corrisponderà ad euro 611,09 soggetto all'adeguamento Istat annuale;

RITENUTO:

- di poter accogliere la richiesta, alle condizioni e prescrizioni contenute nel disciplinare, parte integrante del presente atto a garanzia della funzionalità idraulica, della salvaguardia ambientale e della finalità conservativa del bene pubblico;
- di poter quindi rilasciare il rinnovo della concessione sino al 31/12/2030;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento, Anna Maria Casadei, titolare dell'Incarico di Funzione Polo Specialistico Demanio Idrico Suoli - Area Est, che attesta l'insussistenza di situazioni di conflitti di interesse, anche potenziale ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990;

ATTESTATA da parte del sottoscritto la regolarità amministrativa, in riferimento al presente procedimento nonché l'insussistenza di situazioni di conflitti di interesse, anche potenziale ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990;

DETERMINA

per le ragioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di rilasciare alla Cooperativa Agricola Libertà e Lavoro s.c.r.l., C.F. e P.IVA 00072530397, sede legale in Ravenna, Piazza Duomo n. 7, il rinnovo della concessione per l'occupazione di aree appartenenti al demanio idrico per sfalcio e prelievo di foraggio dalle golene e dagli argini di entrambe le sponde del Fiume Lamone nel tratto dal Ponte di San Romualdo alla Briglia carrarino nel Comune di Ravenna. Le aree demaniali sono individuate al Catasto del Comune di Ravenna alla sezione S.Alberto: in sinistra F. 76 - p. 13 e 14; F. 77, p. 9 (parte). In destra F. 76 - p. 15; F. 77 - p. 15 (parte). Le aree golenali interessate ammontano a circa Ha 3,80; le aree arginali ammontano a circa Ha 8,30 - codice pratica RA10T0009;
2. di rilasciare il rinnovo della concessione richiesta fino al 31/12/2030;
3. che ai sensi dell'Art. 20 della L.R. 7/2004, il deposito cauzionale a garanzia degli obblighi concessori è pari ad euro 611,09, e che lo stesso verrà restituito alla scadenza naturale della concessione o in caso di rinuncia da parte del concessionario;

4. di stabilire che il canone annuo è pari ad euro 611,09, il cui pagamento dovrà avvenire entro il 31 marzo dell'anno di riferimento;
5. di stabilire che l'importo del canone sarà rideterminato annualmente ai sensi dell'art. 8 comma 2 della L.R. 2/2015 e s.m.i. o in base ad altre disposizioni di legge;
6. di stabilire che in caso di mancato pagamento saranno dovuti gli interessi di legge e questa Amministrazione attiverà le procedure per il recupero coattivo del canone secondo quanto previsto dall'art. 51 della legge regionale 22 dicembre 2009 n. 24;
7. di dare atto che i canoni, il deposito cauzionale e le spese di istruttoria sono introitati su appositi Capitoli del bilancio della Regione Emilia Romagna;
8. di assoggettare la concessione alle condizioni e prescrizioni di cui all'allegato disciplinare, sottoscritto per accettazione dal richiedente e parte integrante del presente Atto;
9. di recepire nel citato Disciplinare le prescrizioni tecniche contenute:
 - nel Nulla Osta Idraulico PG 97878 del 28/05/2024, di cui all'art. 19 L.R. 30/07/2015 n. 13 rilasciato dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile;
 - nel nulla osta provv. n. 254 del 11/12/2024 dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Delta del Po;
10. di stabilire che il concessionario è obbligato a munirsi di tutte le autorizzazioni e i permessi connessi allo specifico utilizzo per cui l'area viene concessa;
11. di dare conto che l'originale del presente atto completo di disciplinare, con oneri di bollatura a carico del concessionario, è conservato presso l'archivio informatico Arpae;
12. di notificare digitalmente al concessionario copia del presente provvedimento a mezzo posta elettronica certificata che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza e consegnarne copia conforme all'originale in formato cartaceo solo se richiesta esplicitamente dal concessionario;
13. di dare atto che è fatta salva la possibilità dell'Agenzia di revocare il presente atto, qualora l'esito

delle verifiche di cui all'art. 92, comma 1 del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i., effettuate tramite la Banca Dati Nazionale unica per la documentazione Antimafia (B.D.N.A.) attestino la sussistenza di cause interdittive ai sensi del medesimo Decreto;

14. che il presente atto, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'articolo 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 risulta inferiore a € 200,00;
15. che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae;
16. che ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web di Arpae alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 s.m.i. e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae;
17. che il presente provvedimento potrà essere impugnato, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b), dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica e dinanzi all'Autorità giurisdizionale ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni.

Il Responsabile

del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna - Area Est

Dott. Ermanno Errani

(documento firmato digitalmente)

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione per l'occupazione di area demaniale intestata alla Cooperativa Agricola Libertà e Lavoro s.c.r.l., C.F. e P.IVA 00072530397, sede legale in Ravenna, Piazza Duomo n. 7 - codice pratica RA10T0009.

Articolo 1

OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La concessione ha per oggetto l'occupazione di aree appartenenti al demanio idrico per sfalcio e prelievo di foraggio dalle golene e dagli argini di entrambe le sponde del Fiume Lamone nel tratto dal Ponte di San Romualdo alla Briglia carrarino nel Comune di Ravenna. Le aree demaniali sono individuate al Catasto del Comune di Ravenna alla sezione S.Alberto: in sinistra F. 76 - p. 13 e 14; F. 77, p. 9 (parte). In destra F. 76 - p. 15; F. 77 - p. 15 (parte). Le aree golenali interessate ammontano a circa Ha 3,80; le aree arginali ammontano a circa Ha 8,30.

Articolo 2

DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione ha efficacia sino al 31/12/2030.

Articolo 3

CANONE, CAUZIONE E SPESE

1. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico del concessionario.
2. Il concessionario dovrà corrispondere alla Regione Emilia-Romagna un canone di **euro 611,09**, per ogni anno solare di durata della concessione, da versare entro il 31 marzo dell'anno di riferimento.
3. L'importo del canone sarà aggiornato o rideterminato annualmente, in base alle deliberazioni assunte dalla Giunta Regionale entro il 31 ottobre dell'anno precedente ai sensi dell'art. 20

comma 5 della L.R. 7/2004 e dell'art. 8 comma 2 della L.R. 2/2015 o in base ad altre disposizioni di legge. Qualora la Giunta non provveda entro il termine di cui sopra, si intende prorogata per l'anno successivo la misura dei canoni vigente, rivalutata automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e disponibili sul sito istituzionale dell'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno. La rivalutazione è effettuata tenendo conto della variazione percentuale dell'ultimo mese disponibile rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.

4. L'importo del deposito cauzionale a garanzia degli obblighi del concessionario è pari ad euro 611,09.
5. L'importo del deposito cauzionale, ovvero della fideiussione o della polizza fideiussoria, a garanzia degli obblighi del concessionario, potrà essere integrato in base agli adeguamenti normativi. La garanzia sarà svincolata dopo aver accertato che il concessionario abbia adempiuto tutti i suoi obblighi.

Articolo 4

PRESCRIZIONI INERENTI L'UTILIZZAZIONE DELL'AREA DEMANIALE

1. Non può essere apportata alcuna variazione all'estensione dell'area concessa e alla destinazione d'uso né può essere modificato lo stato dei luoghi senza preventiva autorizzazione di Arpae, previo parere dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Romagna.
2. All'area oggetto della concessione non potrà essere apportata alcuna modifica plano-altimetrica per effetto di scavi o riporti di materiale di qualsiasi natura e consistenza.
3. Il concessionario si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa. Del pari l'Amministrazione sarà indenne da

responsabilità per danni a terzi o eventuali infortuni che possano intervenire nell'esercizio della concessione.

4. Sono a carico del concessionario sia la verifica dell'esatta determinazione della superficie demaniale, sia il preciso posizionamento dell'area rispetto alle carte catastali, qualora richieste dalla Agenzia e secondo le indicazioni che verranno impartite.

Articolo 5

OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. Il concessionario è obbligato a provvedere alla conservazione del bene concesso e ad apportare, a proprie spese, le modifiche e migliorie eventualmente prescritte da questa Agenzia concedente a tutela degli interessi pubblici e dei diritti privati.
2. Il concessionario è tenuto alla custodia del bene concesso. Il concessionario è responsabile, in via esclusiva, di qualunque danno e lesione arrecati a terzi nell'esercizio della concessione, derivanti da carente controllo. La responsabilità del concessionario non viene meno per effetto dell'approvazione dell'Amministrazione, ovvero delle direttive e delle prescrizioni impartite da questa a maggior tutela della sicurezza delle opere idrauliche.
3. Il concessionario è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale di questa Agenzia e agli addetti al controllo ed alla vigilanza, nonché alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza.
4. L'area concessa dovrà essere mantenuta pulita e sgombra da qualsiasi tipo di materiale, in particolare da nylon, bidoni laminati, detriti e rifiuti di qualsiasi genere che possano essere trascinati da eventuali piene e che, conseguentemente, costituiscano ostacolo al libero deflusso delle acque.

5. Arpae non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo e cedimenti arginali. Questa Agenzia non assume alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residui bellici esplosivi presenti nell'ambito fluviale. I lavori nel corso d'acqua e sue pertinenze finalizzati alla conservazione dell'area demaniale sono totalmente a carico del concessionario, restando inteso che l'Autorità idraulica interviene esclusivamente a tutela delle opere di difesa idraulica.
6. La concessione è vincolata al rispetto di tutte le vigenti disposizioni di legge e regolamentari in materia di polizia idraulica, di urbanistica e edilizia, di cave e attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti in relazione alle attività da svolgere. La concessione quindi non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica.
7. La concessione è rilasciata fatti salvi i diritti di terzi. Il concessionario è tenuto a munirsi dell'assenso di titolari di diritti o facoltà sulle aree concesse o su quelle limitrofe, in particolare nel caso in cui l'esercizio della concessione possa interferire con quello di altre concessioni demaniali rilasciate, impegnandosi a tenere estranea l'Amministrazione concedente da eventuali controversie in merito.
8. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa come stabilito dal comma 1 dell'art. 21, L.R. 7/2004.

Articolo 6

PRESCRIZIONI SPECIFICHE

A) La concessione è soggetta alle prescrizioni dettate dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Romagna con atto PG 97878 del 28/05/2024, di seguito integralmente riportate:

“Omissis ..

1. I lavori in oggetto saranno eseguiti in modo da non arrecare danni alle superfici arginali e alle fasce da tenere a prato, regolando l'altezza del taglio della vegetazione in maniera da evitare lo scorticamento del suolo. I lavori sono subordinati e funzionali alle esigenze idrauliche tutelate dall'Ufficio Territoriale concedente (UTSTePC Ravenna), che ha facoltà di farli anticipare, posticipare, o sospendere in vista o in conseguenza di piene o altre evenienze in cui apparisse opportuno, senza che il Concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi.

2. Il Concessionario non potrà recintare o comunque intercludere le aree; non potrà inoltre tenere ingombre le superfici arginali e golenali con prodotti e/o materiali di risulta di colture o potature, che dovranno essere trasportati fuori dalle arginature nel minor tempo possibile. Le fasce di rispetto e le sommità arginali in particolare saranno tenute sempre libere da ostacoli di qualsiasi genere.

3. Il Concessionario dovrà collocare in prossimità delle opere un cartello identificativo, posizionato in modo da non recare intralcio alla manutenzione del bene demaniale, riportante gli estremi della concessione (titolare, numero e scadenza).

4. L'accesso all'area oggetto della concessione è consentito esclusivamente attraverso il percorso più breve esistente dalla pubblica via, con divieto del transito nei restanti tratti fluviali e di manomissione delle superfici. La manutenzione dei percorsi utilizzati è a carico del Concessionario.

5. E' vietato, in caso di pioggia o di terreni saturi d'acqua, il transito dei mezzi agricoli e di trasporto sopra i manufatti arginali e le fasce di rispetto. E' vietato qualunque lavoro che alteri lo stato delle scarpate, dei piani delle banche e sottobanche e delle golene.

6. Nelle fasce golenali di dieci metri dall'alveo inciso è vietata l'utilizzazione agricola. Nelle restanti

parti delle golene, al di fuori delle fasce di rispetto dell'argine e di tutela ambientale dell'alveo, è consentita unicamente la tenuta di medicaio, ovvero di prato stabile.

7. Tutte le superfici arginali saranno tenute a prato naturale, come pure le fasce laterali di rispetto di metri quattro dal loro piede appartenenti al demanio, con proibizione del dissodamento, nel rispetto dell'art 96 lettere f) e g) del T.U. 25/7/1904 n. 523. È espressamente vietato eseguire nell'alveo, nelle sponde e nella fascia di rispetto escavazioni, buche, sbarramenti, manomissioni o alterazioni di qualsiasi genere. È vietato altresì ingombrare tali aree con cose oppure mezzi non strettamente pertinenti a quanto ammesso.

8. Nei siti della Rete Natura 2000 (SIC e ZPS) il Concessionario è tenuto ad adottare le misure e cautele atte a minimizzare i disturbi agli habitat, alla fauna e alle specie vegetali presenti nelle zone d'intervento e in quelle circostanti, operando nel rispetto del "Disciplinare tecnico per la manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua naturali ed artificiali e delle opere di difesa della costa nei Siti della Rete Natura 2000" vigente.

9. Il presente Nulla Osta vincola al rispetto, da parte del Concessionario, di tutte le vigenti disposizioni in materia di polizia idraulica.

10. In caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ARPAE, su segnalazione dell'Ufficio Territoriale Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Ravenna, ha facoltà di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere modifiche, con rinuncia da parte del Concessionario a ogni pretesa d'indennizzo.

Ogni variante e modifica all'estensione delle opere oggetto del presente nulla osta, nonché qualsiasi altro successivo intervento, dovrà essere preventivamente autorizzato dall'amministrazione concedente ARPAE, previo parere dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile di Ravenna.

Il concessionario è responsabile, civilmente e penalmente, di qualsiasi danno causato all'ambiente, a terzi o cose o beni di terzi che si dovessero verificare a seguito del mancato rispetto

di tali obblighi. Questo Ufficio Territoriale resta in ogni caso sollevato da qualsiasi responsabilità e danno a terzi.

Il Concessionario è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell'Amministrazione concedente e agli addetti al controllo ed alla vigilanza, nonché alle imprese da questa incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto.

Il Concessionario è consapevole che l'area in questione rientra nella perimetrazione di area a rischio idraulico e che l'uso e/o la realizzazione di interventi in tali zone espone potenzialmente l'uso ai danni discendenti da un possibile evento idraulico avverso. Competerà al concessionario adottare tutte le misure ritenute idonee alla gestione dei rischi individuati dalle perimetrazioni P.A.I., anche mediante l'attivazione di strumenti di autotutela complementari ed integrativi ai sistemi pubblici di gestione dell'emergenza idraulica. Spetta perciò al Concessionario tenere in considerazione gli eventi atmosferici e le conseguenti mutazioni dei livelli idrici anche consultando il sito <http://allertameteo.regione.emiliaromagna.it> ed, eventualmente, provvedere a mettere in sicurezza l'area adottando tutte le misure idonee alla sicurezza idraulica, fino alla cessazione dell'allerta emessa.

L'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile resta estranea da eventuali controversie conseguenti all'esercizio del nulla osta idraulico accordato, considerato che è rilasciato fatti salvi i diritti di terzi e senza pregiudizio delle facoltà di altre amministrazioni.

Nessun compenso od indennizzo potrà essere chiesto dal Concessionario per la perdita di beni o per limitazioni all'uso dell'area demaniale in concessione, intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte di questa Agenzia (ASTePC) o per decadenza, revoca, annullamento o modifiche della concessione oppure nel caso in cui occorressero lavori idraulici comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione.

È vietato sub-concedere o affittare, in tutto o in parte, l'area demaniale soggetta al presente

nulla osta. ...omissis”

B) La concessione è soggetta alle prescrizioni dettate dall'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Delta del Po con provv. n. 254 del 11/12/2024, di seguito integralmente riportate:

“Prescrizioni:

- *sono vietate le coltivazioni erbacee ed arboree di ogni genere, inclusa la trasemina, al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino di una fascia continua di vegetazione spontanea lungo il corso d'acqua, avente funzione di stabilizzazione delle sponde e riduzione della velocità di corrente, al fine di prevenire possibili rischi idraulici;*
- *gli interventi sopra descritti, inclusa la raccolta del fieno e il carico e l'allontanamento delle rotoballe, dovranno essere svolti al di fuori del periodo di riproduzione della fauna selvatica (periodo compreso tra il 15 marzo e il 15 luglio di ogni annualità), come peraltro indicato dalla proposta progettuale;*
- *nelle aree appartenenti al demanio pubblico fluviale in concessione a fini agricoli è obbligatorio mantenere le aree arbustive o arboree presenti;*
- *nelle aree appartenenti al demanio pubblico fluviale concesse per la gestione dei prati e dei pascoli, è obbligatorio, altresì, mantenere a prato stabile, senza lavorazione e trasemina, la superficie gestita a prato o a pascolo soggetta a sfalcio e/o pascolo;*
- *nelle aree appartenenti al demanio pubblico fluviale concesse per usi agricoli, sono vietati l'utilizzo di fitofarmaci, diserbanti, fertilizzanti di sintesi, liquami, fanghi e digestati, nonché il pirodiserbo.”*

Articolo 7

RINNOVO E/O SUBENTRO DELLA CONCESSIONE

1. La concessione potrà essere rinnovata, ai sensi dell'Art. 18 L.R. 7/2004, previa richiesta dell'interessato da inoltrarsi prima della scadenza.

2. Qualora il concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.

Articolo 8

SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE

L'Amministrazione concedente ha la facoltà, qualora lo richiedano prevalenti ragioni di pubblico interesse, di sospendere o revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo.

Articolo 9

DECADENZA CONCESSIONI

Ai sensi dell'art. 19 della L.R. 14 aprile 2004, n. 7 sono causa di decadenza della concessione:

- a. la destinazione d'uso diversa da quella concessa;
- b. il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare;
- c. il mancato pagamento di due annualità di canone;
- d. la subconcessione a terzi.

Articolo 10

RIPRISTINO DEI LUOGHI

La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente. Qualora il concessionario non provveda nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa all'integrale demolizione l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire,

prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

Articolo 11

OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

Questa Agenzia ha facoltà, in caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, di sospendere o di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere le modifiche ritenute opportune, con rinuncia del concessionario a ogni pretesa d'indennizzo. In particolare qualora intervenissero erosioni o dissesti nel corso d'acqua o nelle sue pertinenze, ovvero occorressero interventi o opere pubbliche comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione, il concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, nei modi e tempi prescritti dall'Agenzia concedente.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.